

AREA ORGANIZZAZIONE
E SVILUPPO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

II RETTORE

- Vista** la Legge 9.5.1989, n. 168;
- Visto** il Decreto legislativo 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- Visto** lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. 3689 del 29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell'08.11.2012, e modificato con D.R. n. 1549 del 15.05.2019, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 122 del 27.05.2019;
- Visto** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità approvato dal CdA con delibera n. 469/2018 del 18.12.2018 emanato con D.R. n. 1220 del 11.04.2019;
- Visto** l'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Visto** in particolare, il comma 3 del citato articolo che rimanda alla contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di un apposito regolamento, l'individuazione di modalità e criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie del fondo per gli incentivi funzioni tecniche destinata all'erogazione degli stessi tra il responsabile del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici;



- Considerato** che sulla base di suddetta normativa il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 317 del 22.10.2019, ha approvato il Regolamento incentivo funzioni tecniche, sottoscritto nella riunione di contrattazione integrativa del 21.06.2019. Successivamente il Regolamento è stato emanato con D.R. n. 3407 del 07.11.2019;
- Visto** che l'art.1 del Regolamento sopra richiamato comprende nell'ambito di applicazione dello stesso anche le concessioni e che su tale fattispecie contrattuale è intervenuta la Sentenza della Corte dei Conti – Sezione Autonomie con delibera n. 15/2019 precisando che: *“Alla luce dell’attuale formulazione dell’art.113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti d’appalto e non anche nei casi di contratti di concessioni”*;
- Tenuto conto** che alla luce di suddetta deliberazione della Corte dei Conti è necessario provvedere alla modifica dell'art.1 nella parte in cui prevede i contratti di concessione;
- Considerato** che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione 162/20 del 19.05.2020, ha deliberato la modifica dell'art. 1 del Regolamento incentivo funzioni tecniche relativamente all'eliminazione del termine *“comprese le concessioni”*;

DECRETA

è emanato, nel testo allegato così come modificato nella formulazione dell'art. 1 con l'eliminazione del termine *“comprese le concessioni”*, il Regolamento incentivo funzioni tecniche

IL RETTORE

MD
MT
EG



REGOLAMENTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE

(Articolo 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii.)

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 – Destinazione del fondo

Art. 4 – Ruoli e Funzioni

Art. 5 – Incarichi e gruppo di lavoro

Art. 6 - Suddivisione in lotti

Art. 7 - Centrali di Committenza

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

Art. 9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

Art. 10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi



Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

Art. 13 Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 Procedura per la liquidazione degli incentivi

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 - Campo di applicazione e disciplina transitoria



CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016, di seguito denominato Codice, è applicabile a tutti i contratti regolati dal medesimo Codice e ai contratti di partenariato pubblico/privato, e definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo per le funzioni tecniche.
2. Il Regolamento disciplina la costituzione del fondo costituito ai sensi del comma 2 del Codice e si applica nei casi di svolgimento di funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. Il presente Regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi dovuti a fattispecie non conformi alle vigenti norme di legge.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici nonché per servizi e forniture, nel caso in cui il RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, proponga la nomina di un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche. In questo caso la regolarità dell'esecuzione deve essere attestata mediante apposito atto ufficiale (certificato di collaudo, regolare esecuzione, verifica di conformità).



2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del Codice, le risorse destinate al Fondo sono modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara e la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno in relazione alla quota massima annualmente liquidabile indicata dal medesimo decreto legislativo, per le funzioni/attività effettivamente svolte, è stabilita in relazione ai tempi ed ai costi previsti dal quadro economico.

3. Sono esclusi ai fini della costituzione del Fondo, i servizi di progettazione interna, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non hanno natura di particolare complessità in quanto non prevedono alcun livello di progettazione tale da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno dell'Amministrazione.

4. Sono esclusi dall'incentivo di cui al presente Regolamento tutti i lavori, servizi e forniture affidati ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice e i lavori in amministrazione diretta.

5. Il presente Regolamento si applica anche nell'ipotesi di una Centrale di Committenza per le attività, tra quelle suindicate, svolte dai dipendenti della Centrale di Committenza.

6. Il Regolamento si applica anche agli appalti affidati per mezzo dello strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 54 del Codice. In tale fattispecie i relativi incentivi vanno individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell'Accordo Quadro in questione. Al RUP dell'Accordo Quadro ed ai suoi collaboratori sarà riconosciuto l'incentivo fino alla fase di affidamento del singolo contratto mentre al RUP del contratto, e ai suoi collaboratori, la parte riferita all'esecuzione del singolo contratto.

Art. 3 - Destinazione del fondo

1. Il Fondo, la cui percentuale effettiva è determinata in base ai criteri di cui al presente Regolamento, è costituito in misura non superiore al 2% delle risorse finanziarie derivanti dagli importi posti a base di gara ai sensi dell'art. 113 comma 2 del Codice di ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Tale quota non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara.



Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

2. La quota pari all'80% del Fondo, comprensiva degli oneri accessori a carico dell'Amministrazione, costituisce il compenso incentivante da corrispondere ai dipendenti aventi titolo. Tale compenso, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, è ripartito con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche dell'Irap, degli oneri previdenziali e assistenziali, a carico dell'Amministrazione.

3. Il restante 20% delle risorse del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (comprensivi di corsi di formazione specifici per le Aree tecniche), implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Il Fondo è prioritariamente destinato alle attività strettamente legate alla realizzazione e gestione delle opere pubbliche, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi dell'Ateneo.

4. L'importo del Fondo indicato nel Quadro Economico dell'intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi. Le varianti conformi all'art. 106, commi 1, 7 e 12, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. Il Fondo è quindi incrementato per l'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

5. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro, servizio e fornitura.

6. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico-economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione.



7. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 4 – Ruoli e Funzioni

1. Tutti gli incarichi devono essere conferiti formalmente, nel rispetto della normativa vigente, prima dell'avvio delle procedure di affidamento e comunque prima dell'inizio delle attività specifiche oggetto di incentivazione come nel seguito meglio descritte.

Incaricati dell'attività di Responsabile Unico del Procedimento

2. La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti di cui alla normativa vigente.

3. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

4. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

5. Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del Codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.

Incaricati dell'attività di programmazione della spesa per investimenti

6. Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa per investimenti, oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

Incaricati dell'attività di Direzione dei Lavori e Direzione dell'Esecuzione



7. Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il Direttore dei lavori non svolga tali funzioni si prevedrà la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

8. Il Direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture è di norma il RUP. Analogamente al Direttore dei lavori, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Incaricati per la verifica preventiva dei progetti

9. Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico-economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

10. Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal RUP.

11. Per la disciplina di dettaglio relativa all'attività di verifica preventiva del progetto si rimanda all'art. 26 del Codice.

Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici

12. Gli incaricati per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere dipendenti interni che abbiano specifiche competenze in materia di appalti.

13. Gli incaricati, nei limiti delle proprie competenze amministrative e/o tecniche, dovranno, a titolo esemplificativo: predisporre e/o verificare il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare ed i relativi allegati, verificare il capitolato speciale d'appalto, il contratto d'appalto, verificare la correttezza delle pubblicazioni in ordine alla tempistica e alle modalità stesse di pubblicazione, nonché il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici necessari per l'affidamento, il tutto al fine di garantire i principi di libera concorrenza, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e



proporzionalità, nonché i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30 del Codice.

Incaricati dell'attività di Collaudatore e verificatore di conformità

14. L'incaricato del collaudo e della verifica di conformità è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico.

15. Per le operazioni di collaudo e di verifica di conformità le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di prestazione, alla complessità e all'importo della stessa.

Collaboratori tecnico-amministrativi

16. È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato e il personale amministrativo, che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti amministrativi.

17. Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori, alla direzione dell'esecuzione del contratto e alla contabilizzazione (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione delle prestazioni, etc etc), al collaudo, alla verifica di conformità e a tutte le funzioni incentivate.

18. Il personale tecnico-amministrativo cura la predisposizione degli atti correlati allo specifico procedimento apponendo la firma sugli stessi assumendosene le conseguenti responsabilità o di cui sussiste l'evidenza agli atti del contributo fornito.

19. Gli incarichi, i ruoli e le funzioni di cui al presente articolo sono conferiti dal Direttore dell'Area competente per l'Amministrazione Centrale e dal RAD per i Centri di Spesa previa approvazione da parte dell'Organo deliberante del Centro di Spesa medesimo, tenendo conto delle professionalità dei dipendenti e applicando, di norma, il principio di rotazione, sia con riferimento alla consistenza degli interventi che ai ruoli svolti.

Art. 5 – Incarichi e gruppo di lavoro

1. Il conferimento degli incarichi oggetto di incentivazione per l'Amministrazione Centrale spetta al Direttore dell'Area competente e per i Centri di Spesa al RAD



previa approvazione da parte dell'Organo deliberante del Centro di Spesa medesimo.

2. Gli incarichi possono essere revocati con provvedimento motivato adottato ai sensi del comma 1. Nel solo caso in cui il soggetto incaricato sia cessato dall'incarico per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essergli riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività *medio tempore* svolta, previa relazione del RUP che certifichi l'attività stessa; nel caso la cessazione riguardi il RUP, la relazione dovrà essere predisposta dal Direttore dell'Area per l'Amministrazione Centrale e dal RAD per i Centri di Spesa. Qualora la cessazione riguardi un Dirigente o un RAD, la relazione è a cura del Direttore Generale.

3. Gli atti di conferimento degli incarichi, o i successivi atti precedenti alla fase di rendicontazione delle attività, devono riportare:

- a) l'importo complessivo dell'opera o di un lavoro, servizio, fornitura;
- b) il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento (RUP), di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico, ove necessario, nonché del personale che partecipa o collabora su proposta del RUP a dette attività.

4. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato.

5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Direttore dell'Area e per i Centri di Spesa dal RAD competente, previa approvazione da parte dell'Organo deliberante del Centro di Spesa medesimo, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art.6 - Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. qq del Codice), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. gggg del Codice).



Art.7 - Centrali di Committenza

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ateneo le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II – FONDO PER LAVORI

Art. 8 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per i lavori

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Triennale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000,00 euro, che non rientrano quindi nel predetto Programma, è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto.

Art. 9 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo dei lavori come indicato nella seguente tabella:

Importo lavori a base di gara + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Aliquota del fondo
Da 0 a € 1.000.000,00	2%
da € 1.000.000,01 fino a € 5.000.000,00	1,9%
oltre € 5.000.000,00	1,8%

2. L'incentivo è escluso per gli affidamenti diretti e per gli interventi in somma urgenza.



3. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art. 3 comma 3 del presente Regolamento.

4. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Attività	% attribuita	Riferimenti normativi	Ruolo	% attribuita	NOTE
Responsabilità unica del procedimento	30%	Art. 31 del Codice	RUP	25 %	Nel caso in cui il RUP si avvale di un supporto, la % è ridotta del 5%.
			Supporto al RUP	5%	
Programmazione e della spesa per investimenti	10%	Art. 21 del Codice	Personale tecnico-amministrativo responsabile	4%	
			RUP	6%	
Verifica preventiva dei progetti	5%	Art. 26 del Codice	RUP o tecnico abilitato	5%	
Predisposizione e controllo delle procedure di bando di gara e di lettere di invito	15%	Art. 113 co. 2 del Codice	Personale tecnico-amministrativo responsabile	15%	
Direzione dei lavori	25%	Art. 101 del Codice	Direttore dei Lavori (DL)	25%	Nel caso in cui il DL si avvale di un DO e/o di un Ispettore, la % è ridotta nella misura massima del 5%.
			Direttore Operativo (DO)	3%	
			Ispettore di cantiere	2%	
Collaudo statico, tecnico amministrativo e certificato di regolare esecuzione	7%	Art. 102 del Codice	Collaudatore	7%	



Altri componenti che hanno prestato attività di supporto al RUP, risultante da evidenze agli atti, nella fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera	8%	Art. 113 co. 2 del Codice	Personale tecnico-amministrativo	8%	Se nessun componente ha prestato attività di supporto, la % è attribuita al RUP
---	----	---------------------------	----------------------------------	----	---

Art. 10 - Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per i lavori.

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti intesa come grave negligenza, grave errore od omissione suscettibile di creare pregiudizio per l'Amministrazione, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Ritardi	Coeff. riduttivo C₁
ritardi fino al 10% della durata contrattuale	Nessuna riduzione
ritardi dall'11 al 20 % della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,8
ritardi dal 31% al 50% della durata contrattuale	0,7
ritardi superiori al 50% della durata contrattuale	Non viene riconosciuto alcun incentivo

2. In caso di incremento dei costi contrattuali, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Costi	Coeff. riduttivo C₂
--------------	---------------------------------------



incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	Non viene riconosciuto alcun incentivo

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.

4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del Codice;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

5. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento sia interrotto per scelte o modificazioni non dipendenti dal personale incaricato, l'incentivo viene corrisposto solo per le attività già espletate, come di seguito esplicitato:

- a) qualora la progettazione sia interrotta motivatamente alla fase di fattibilità tecnica ed economica si procederà alla liquidazione massima del 10% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- b) qualora la progettazione sia interrotta motivatamente alla fase definitiva si procederà alla liquidazione massima nella misura del 30% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento;
- c) qualora la progettazione sia interrotta motivatamente alla fase esecutiva senza l'espletamento delle procedure di gara o comunque senza l'avvio della fase di esecuzione, si procederà alla liquidazione massima nella misura del 50% delle quote massime relative al RUP e dei vari collaboratori per le funzioni svolte fino a quel momento.



CAPO III – FONDO PER FORNITURE E SERVIZI

Art.11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo per forniture e servizi

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel Programma Biennale per Servizi e Forniture.

2. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture, che prevedono funzioni tecniche, per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione con competenze altamente specialistiche, su proposta del RUP, in ragione della specificità e complessità della fornitura o del servizio, ovvero nel caso di:

- a) prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro;
- b) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- c) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o processi produttivi innovativi;
- d) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- e) esigenze organizzative interne, adeguatamente motivate, che impongano il coinvolgimento di unità organizzative diverse da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

3. Precedentemente all'entrata in vigore (dal 2018) dell'obbligo di adozione del programma biennale degli acquisti e forniture, ai fini della determinazione dell'incentivo si fa riferimento ai documenti di progettazione e di programmazione.

Art. 12 - Criteri per la determinazione della percentuale del Fondo per forniture e servizi

1. L'importo effettivo del Fondo è calcolato in base all'entità, ossia l'importo a base di gara della fornitura o del servizio come indicato nella seguente tabella:

Importo servizi e forniture a base di gara + oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	Aliquota del fondo
Da € 0 fino a € 500.000,00	1,60%



Da € 500.000,01 fino a € 1.000.000,00	1,20%
oltre € 1.000.000,00	0,90%

2. L'importo effettivo del Fondo per l'adesione a convenzioni offerte da Centrali di Committenza è stabilita nella misura:

Adesione a Convenzioni Consip	0,70 % dell'importo a base di gara
-------------------------------	------------------------------------

3. L'incentivo è escluso per gli affidamenti diretti di forniture e servizi.

4. Il 20% dell'importo del Fondo è utilizzato come descritto all'art.3 comma 3 del presente Regolamento.

5. Il restante 80% è distribuito tra i destinatari dell'incentivo delle funzioni tecniche. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Attività	% attribuita	Riferimenti normativi	Ruolo	% attribuita	NOTE
Responsabilità unica del procedimento	30%	Art. 31 del Codice	RUP	30%	Nel caso in cui il RUP si avvale di un supporto, la % è ridotta del 5%.
			Supporto al RUP	5%	
Programmazione della spesa per investimenti	10%	Art. 21 del Codice	Personale tecnico-amministrativo responsabile	4%	
			RUP	6%	
Predisposizione e controllo delle procedure di bando di gara e di lettere di invito	15%		Personale tecnico-amministrativo responsabile	15%	
Direzione della esecuzione ovvero controllo di esecuzione dei contratti	25%	Art. 101 del Codice	Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	25%	Nel caso in cui il DEC si avvale di un Assistente, la % è
			Assistente del DEC	5%	



					ridotta del 5%.
Verifica di conformità finale	10%	Art. 102 del Codice	Verificatore	10%	Se la figura coincide con il RUP, la quota va a quest'ultimo
Altri componenti che hanno prestato attività di supporto al RUP risultante da evidenze agli atti, nella fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio o fornitura	10%		Personale tecnico-amministrativo	10%	Se nessun componente ha prestato attività di supporto, la % è attribuita al RUP

6. In caso di adesione a Convenzioni stipulate da Consip s.p.a. non sono incentivabili le attività della fase di predisposizione e controllo delle procedure di bando di gara e di lettere di invito.

Art. 13 Modalità per la riduzione in caso di incrementi di tempi e costi per forniture e servizi

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni rispetto ai tempi previsti non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti intesa come grave negligenza, grave errore od omissione suscettibile di creare pregiudizio per l'Amministrazione, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Ritardi	Coeff. riduttivo C₁
ritardi fino al 10% della durata contrattuale	Nessuna riduzione
ritardi dall'11 al 20 % della durata contrattuale	0,9
ritardi dal 21% al 30% della durata contrattuale	0,8
ritardi dal 31% al 50% della durata contrattuale	0,7



ritardi superiori al 50% della durata contrattuale	Non viene riconosciuto alcun incentivo
--	--

2. In caso di incremento dei costi contrattuali, non giustificato da comprovati motivi relativi all'assenza di responsabilità diretta dei tecnici coinvolti, si applicano i seguenti coefficienti riduttivi:

Costi	Coeff. riduttivo C ₂
incremento dei costi superiore al 20% e fino al 30%	0,9
incremento dei costi superiore al 30% e fino al 40%	0,8
incremento dei costi superiore al 40% e fino al 50%	0,7
incremento dei costi superiore al 50%	Non viene riconosciuto alcun incentivo

3. In caso di compresenza di incremento di tempi e di costi i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 si cumulano.
4. Non costituiranno motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) del Codice;
 - b) sospensioni e proroghe dei servizi e forniture dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) ritardi imputabili esclusivamente all'operatore economico soggetti a penale per ritardo.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 Procedura per la liquidazione degli incentivi

1. Il RUP provvede alla compilazione e sottoscrizione di una scheda riassuntiva conforme al presente Regolamento corredata da idonea documentazione comprovante le attività effettivamente svolte e l'osservanza della normativa vigente in materia.



2. La liquidazione dell'incentivo è disposta, su proposta del RUP, dal Dirigente responsabile dell'Area competente, dal RAD per i Centri di Spesa previa approvazione da parte dell'Organo deliberante del Centro di Spesa medesimo, secondo le percentuali stabilite nel successivo comma, tenuto conto delle responsabilità personali, dei concomitanti impegni di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità delle attività.
3. La liquidazione dei compensi viene effettuata ad attività svolta, ovvero:
 - a) per la fase di programmazione: intera quota ad avvenuta pubblicazione del bando o della spedizione delle lettere di invito;
 - b) per la fase di espletamento della gara: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara;
 - c) per la fase di esecuzione dei lavori: il 50% sui SAL – stato avanzamento lavori - e la restante quota con l'approvazione del certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione;
 - d) per la fase di esecuzione dei servizi e forniture: con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità;
 - e) per l'attività di responsabile unico del procedimento¹: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto e il restante 50% con l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o con l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - f) nell'ipotesi di prestazioni di durata, ossia per quelle prestazioni che per loro natura si esplicano in un determinato arco di tempo senza comportare l'adozione di atti puntuali, l'incentivo viene erogato a cadenza periodica tenendo conto della frazione temporale di attività compiuta.
4. Ai fini della liquidazione, la documentazione prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo, comprensiva dei dati relativi all'impegno contabile, deve essere inviata all'Ufficio Stipendi dal Direttore dell'Area competente per gli incentivi riguardanti l'Amministrazione Centrale; dal RAD per quanto di competenza dei Centri di Spesa. Le strutture citate, in collaborazione con l'Ufficio Stipendi, verificano i limiti di cui al comma 6 del presente articolo.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107 del Codice.

¹ Come determinata nella colonna "Attività" delle Tabelle di cui agli articoli 9 e 12.



6. Ai sensi dell'art.113 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo lordo dell'anno in cui l'incentivo è maturato inteso quale stipendio annuo lordo erogato dall'Amministrazione al dipendente e fino al raggiungimento della percentuale del 100% rispetto al complesso di tutte le forme di incentivazione (a mero titolo esemplificativo conto terzi, master, etc.).
7. Fermo restando gli obblighi di autorizzazione a svolgere incarichi presso altri enti ai sensi della normativa vigente in materia di pubblico impiego, il dipendente che fruisce di incentivi da parte di altre amministrazioni è obbligato a presentare specifica dichiarazione all'amministrazione di appartenenza nell'anno di riferimento degli stessi.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti incaricati in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 157 del Codice in materia di servizi tecnici per l'architettura e l'ingegneria, incrementano la quota del fondo del 20%. Tale fondo viene incrementato altresì dalle quote di incentivo non distribuite al personale interno a seguito dell'applicazione di eventuali penalità di cui agli artt. 10 e 13 e da eventuali disposizioni normative vigenti, in materia di incentivazione, che escludono determinate qualifiche professionali.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

15 - Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale di Sapienza Università di Roma il giorno stesso della sua emanazione ovvero: entro il primo giorno lavorativo successivo alla data di emanazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione e si applica alle attività relative a procedure attivate a decorrere dal 19 aprile 2016, data di entrata in vigore del Codice degli appalti, per le quali siano stati previsti gli accantonamenti all'interno dei quadri economici dei singoli appalti di lavori, servizi o forniture.



3. Con successivo Accordo stralcio verrà normato il periodo 19.04.2019 – 17.06.2019, con cui verranno determinate le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione introdotte dall'art. 1, comma 1 lettera aa), del D.L. 32/2019 cd. Sblocca cantieri e successivamente non confermate dalla Legge 55/2019 di conversione del decreto legge medesimo, la quale comunque fa salvi all'art. 1, comma 2, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del D.L. 32/2019.
4. Tutti i compensi erogati a favore del personale che partecipa alle attività di cui al presente regolamento devono essere disponibili sulla Intranet di Ateneo.
5. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà quindi possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.
6. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente Regolamento sarà fatto riferimento al Codice.